

Il servizio studi della Camera sulle stime del dlgs di riforma tributaria

DS6901

DS6901

Sanzioni, entrate ridotte

Minor gettito ma una maggiore compliance

DI MARIA MANTERO

Dalla riforma delle sanzioni tributarie gettito ridotto del 10% con una perdita di 1,4 mld, compensata però dalla maggiore spinta all'adesione dei contribuenti che andrebbe a ridurre questa perdita della metà. Ma su questi calcoli contenuti nella relazione tecnica di accompagnamento del dlgs di riforma delle sanzioni tributarie il servizio studi della Camera richiede un approfondimento perché ritiene che oltre alla previsione del comportamento propositivo dei contribuenti siano necessari anche dati statistici e le ipotesi previsionali alla base della sua determinazione. Il decreto legislativo sulla riforma del sistema delle sanzioni tributarie, in attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023) è stato approvato a febbraio in consiglio dei ministri e si trova adesso in commissione per ricevere i pareri di camera e senato. Il dossier Servizio bilancio della Camera, pubblicato a corredo del dlgs, esamina quindi la relazione tecnica e più in generale le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e fa le proprie osservazioni in merito. Snocciolando il decreto, il dossier evidenzia un punto critico anche per quanto riguarda l'articolo 3 e le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso in merito al quale il comportamento dei contribuenti porterebbe ad un aumento delle per-

dite di gettito. La riforma prevede infatti riduzioni da un quanto fino ad un sesto del minimo e nella relazione tecnica si legge "considerando un ammontare di sanzioni di 181 mln di euro, tenuto conto di un effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti riferito al ravvedimento operoso (effetto positivo stimato pari a circa il 50% dell'onere complessivo), può ipotizzarsi un'ulteriore perdita di gettito, rispetto alle sanzioni già ridotte, di circa 16,4 milioni di euro a regime (nel 2028)". Proprio su questa previsione finanziaria si sofferma il servizio studi che chiede che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere e in modo ancor più preciso indica che "andrebbe chiarito a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 mln ed esplicitati i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere in misura pari a 16,4 mln". Il Servizio studi si sofferma anche sulle possibili modifiche alle soglie di non punibilità dei reati tributari. La misura, contrariamente a quanto indicato nella relazione tecnica, potrebbe avere un effetto economico negativo; il documento spiega che le modifiche "non appaiono di mera natura procedurale come invece segnato dalla relazione" e proprio su questo punto persegue "le modifiche incidono infatti su disposizioni poste a presidio dell'effettività

dell'adempimento degli obblighi tributari, prevalentemente abbassandone il livello. L'effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, ad esempio, appare suscettibile di ridurre l'efficacia deterrente della sanzione penale, determinando possibili effetti negativi sul gettito." Pertanto, anche in questo caso si legge che "sarebbe opportuno acquisire, da parte del Governo, una valutazione più approfondita". In merito alla decorrenza dell'applicabilità della norma il Servizio studi non si pronuncia e si limita a riportare quanto scritto nella relazione tecnica, cioè, che le modifiche normative avranno effetto "con riferimento al ravvedimento, per le violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024". Quindi "si osserva che le comunicazioni predisposte dall'Entrate, finalizzate all'incremento dell'adempimento spontaneo, sono ordinariamente relative a violazioni commesse negli anni precedenti al 30 aprile 2024 e, di conseguenza, i ravvedimenti effettuati con riferimento alle comunicazioni inviate nel 2024 (e in parte anche negli anni successivi) terranno conto della normativa previgente".

© Riproduzione riservata

